

Articolo 23
**(Interventi urgenti in materia di riforma delle province
e delle città metropolitane)**

L'**articolo 23** reca alcune modifiche all'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di città metropolitane e province.

La **lettera a)** interviene nell'ambito della procedura, in sede di prima applicazione, per l'istituzione delle città metropolitane, prevedendo che la competenza ad **approvare lo statuto**, entro la data del 31 dicembre 2014, sia propria della **conferenza metropolitana**, anziché del consiglio metropolitano (come previsto dal co. 14, art. 1 L. 56/2014).

Tale modifica appare coerente con la previsione del comma 9 dell'art. 1 della L. 56/2014 che attribuisce alla conferenza metropolitana il compito di adottare o respingere lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

Si ricorda che la legge 56/2014 individua nove città metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, cui si aggiunge la città metropolitana di Roma capitale. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima. Gli organi della città metropolitana sono il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.

Il **sindaco metropolitano** è il sindaco del comune capoluogo.

Il **consiglio metropolitano**, che è l'organo di indirizzo e controllo, è composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione. È organo elettivo di secondo grado e dura in carica 5 anni; hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana.

Lo statuto può comunque prevedere l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio metropolitano, previa approvazione della legge statale sul sistema elettorale e previa articolazione del comune capoluogo in più comuni o, nelle città metropolitane con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti, in zone dotate di autonomia amministrativa.

La **conferenza metropolitana** è composta dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei comuni della città metropolitana. È competente per l'adozione dello statuto e ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi e consultivi.

La **lettera b)** reca una serie di modifiche alle disposizioni della L. 56/2014 (art. 1, co. 49) che riguardano il subentro della regione Lombardia nelle partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle società che operano nella realizzazione e gestione di infrastrutture "comunque connesse" all'EXPO 2015.

Viene, in tale ambito, previsto che il subentro della regione Lombardia riguardi anche le partecipazioni azionarie **detenute dalla provincia di Monza e Brianza** nelle predette società; il subentro riguarda tutte le partecipazioni azionarie e non solo quelle di controllo, come invece previsto per la provincia di Milano.

E' quindi stabilito (inserendo un nuovo periodo al co. 49) che, **entro il 30 giugno 2014**, sono eseguiti gli **adempimenti societari** necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie "di cui al primo periodo" alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale.

Al contempo, la L. 56/2014 prevede che entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro il 18 maggio, termine peraltro ordinario), sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie "di cui al precedente periodo".

Andrebbe quindi valutato il rapporto tra le previsioni del nuovo periodo introdotto dalla lettera b), n. 2), rispetto a quelle del secondo periodo, chiarendo in particolare il rapporto tra gli adempimenti societari previsti dalla nuova disposizione e il contenuto del decreto ministeriale nonché la scansione temporale degli adempimenti.

Va altresì considerata la congruità del termine previsto (30 giugno 2014) per eseguire i suddetti adempimenti rispetto alla data di entrata in vigore del decreto-legge, di cui è in corso l'iter di conversione.

Viene infine individuata nel **31 dicembre 2016** (anziché nel 31 ottobre 2015) la data per il trasferimento, in regime di esenzione fiscale, alla città metropolitana e alla nuova provincia di Monza e di Brianza delle partecipazioni azionarie originariamente detenute dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e Brianza, dopo il trasferimento alla regione Lombardia operato in base alle suesposte disposizioni.

La **lettera c)** disciplina le modalità per **procedere al subentro** nelle partecipazioni azionarie in questione.

In particolare, viene precisato che il subentro avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile del relativo **valore**. La valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito alle due fasi – ovvero il momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e il momento del trasferimento alla città metropolitana (*recte*: alla città metropolitana e alla provincia di Monza e Brianza) – viene effettuata con **perizia** resa da uno o più esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti.

Gli oneri delle attività di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della città metropolitana (*non invece*

a carico della provincia di Monza e Brianza), fermo restando che non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro della Regione Lombardia è quanto dovuto, rispettivamente, alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza.

L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del trasferimento, rispettivamente, alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e quello accertato al momento del subentro da parte della Regione Lombardia costituisce il **saldo, positivo o negativo, del trasferimento** delle medesime partecipazioni a favore della città metropolitana e della nuova Provincia, che **sarà oggetto di regolazione tra le parti**. *La disposizione in esame non determina dunque chi beneficerà dell'eventuale saldo positivo e chi si farà carico dell'eventuale saldo negativo, rimettendo la questione all'accordo tra le parti.*

Per quanto riguarda gli organi delle società coinvolte da tale procedura, il nuovo comma 49-ter dispone la **decadenza** – che ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi - **dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo** di dette società contestualmente al subentro della regione Lombardia (anche mediante società dalla stessa controllate) nelle società partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza; alla ricostituzione di tali organi si provvederà nei modi e termini che previsti dalla legge e dagli statuti sociali.

Per la **nomina di detti organi sociali** si applicano le disposizioni di cui al co. 5 dell'**art. 4 del D.L. 95/2012**, che disciplinano la nomina dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica, prevedendo in particolare che debbano essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte, scelti sulla base di alcuni criteri ivi stabiliti. Vengono altresì richiamate le previsioni del co. 4 dell'**art. 4 del D.L. 95/2012** che indicano, come regola generale, il numero di tre membri per la composizione del consiglio di amministrazione, nel rispetto di determinati requisiti.

La disposizione in esame prevede dunque la decadenza di organi di società private anche nel caso in cui l'ente territoriale detenga una partecipazione minoritaria, come può avvenire per le società partecipate dalla provincia di Monza e Brianza.

Le medesime previsioni riguardanti la decadenza degli organi societari si applicano alla **fase successiva**, stabilendosi che coloro che sono stati nominati a seguito del subentro della regione Lombardia decadono contestualmente al successivo trasferimento delle relative partecipazioni in favore della città metropolitana e della nuova Provincia (fermo restando che la decadenza ha

effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi). Alla ricostituzione di detti organi si provvederà nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali.

La **lettera d)** interviene sulla disciplina della **costituzione degli organi della provincia** in sede di prima applicazione, prevedendo espressamente che le scadenze di cui al **comma 79** dell'art. 1 (v. *infra*) sull'indizione dell'elezione, riguardino il **presidente della provincia** oltre che il consiglio provinciale. Viene inoltre chiarito che entro i termini previsti debba aver luogo non solo l'indizione ma anche lo svolgimento delle elezioni.

La disposizione richiama quindi i commi da 58 a 78 dell'art. 1 i quali disciplinano l'elezione del **presidente della provincia** (commi da 58 a 66) e l'elezione del **consiglio provinciale** (commi 67-78).

L'elezione del presidente della provincia è di secondo grado, essendo eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia. Hanno elettorato passivo i sindaci della provincia il cui mandato non scada prima di 18 mesi dalla data delle elezioni. Il voto è ponderato e ciascuna elettore vota per un solo candidato. Il presidente della provincia dura in carica 4 anni e decade in caso di cessazione dalla carica di sindaco (commi 58-65, art. 1 L. 56/2014).

Si ricorda che in sede di **prima applicazione** (in cui sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti) il **comma 79 dell'art. 1 L. 56/2014** prevede che l'elezione è indetta:

- **entro il 30 settembre 2014** per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014.

Nella prima fase, il nuovo Consiglio ha il compito di preparare le modifiche statutarie previste dalla riforma, che dovranno essere approvate dall'Assemblea dei sindaci entro il successivo **31 dicembre 2014**; si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo in caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il **30 giugno 2015** (comma 81).

- **entro trenta giorni dalla scadenza per fine mandato o dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali**, qualora tali eventi si verifichino dal 2015 in poi.

L'assemblea dei sindaci ha sei mesi di tempo a decorrere dall'insediamento del consiglio provinciale per approvare le modifiche statutarie necessarie; altrimenti, si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo (comma 83).

La **lettera e)** abroga, di conseguenza, le disposizioni del comma 81 (secondo e terzo periodo) che fanno riferimento all'elezione del presidente della provincia (essendo, in base alle previsioni della suddetta lettera d), ricomprese nel citato comma 79).

Tali disposizioni prevedevano, in sede di prima applicazione, l'elezione del presidente della provincia entro il 31 dicembre 2014.

Esse contemplavano altresì l'eleggibilità a presidente della provincia, limitatamente alle prime elezioni, dei consiglieri provinciali uscenti. *Tale eleggibilità peraltro sembrerebbe confermata in forza del comma 80, che la prevede per tutte le elezioni del comma 79, tra le quali è ora compresa anche quella del presidente della provincia.*

La **lettera f)** reca alcune modifiche al comma 82, il quale prevede che fino all'insediamento del nuovo Presidente della provincia e, in ogni caso, "non oltre il 31 dicembre 2014" restano in carica a titolo gratuito ed ai fini dell'ordinaria amministrazione e per gli atti indifferibili ed urgenti, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, il Presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della legge ovvero - qualora si tratti di provincia commissariata - il commissario, nonché la giunta provinciale.

Le modifiche apportate dalla lettera *f)* sopprimono il riferimento al termine ultimo del **31 dicembre 2014** (termine superato dalle modifiche apportate dalla lettera *d)*) e specificano che le suddette disposizioni riguardano il presidente della provincia in carica ovvero, "**in tutti i casi**", qualora la provincia sia commissariata, il commissario, chiarendo altresì, riguardo a quest'ultimo, che l'assunzione delle predette funzioni avviene "**a partire dal 1° luglio 2014**".

La lettera *f)* modifica inoltre il comma 14, nella parte in cui dispone la proroga sino al 31 dicembre 2014 dei commissariamenti delle province cui subentreranno le città metropolitane, prevedendo che alla proroga si applicano le disposizioni dell'esaminato comma 82, sui commissariamenti delle province cui non subentreranno le città metropolitane.

La **lettera g)** prevede che gli eventuali incarichi commissariali, successivi all'entrata in vigore della legge n. 56/2014, su città metropolitane e province, sono comunque esercitati a **titolo gratuito**.

Nella formulazione della lettera g) sarebbe opportuno chiarire, per evitare incertezze in sede applicativa, se la gratuità si riferisca agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore della legge n. 56/2014 o a tutti gli incarichi commissariali o ancora a tutti gli incarichi commissariali con riferimento alle nuove funzioni assegnate dalla legge n. 56/2014 (e quindi dal 1° luglio 2014).

Si ricorda, infine, che la legge 56/2014 è stata recentemente oggetto di alcune modifiche disposte dall'**articolo 19, commi 01 e 1**, del D.L. 66/2014, come modificato nel corso dell'*iter* di conversione.

In particolare, è stata **soppressa** la previsione, nell'ambito del procedimento di istituzione delle città metropolitane, di una **conferenza statutaria** incaricata di redigere, entro il 30 settembre 2014, una proposta di statuto della città metropolitana (comma 01, lettera *a*), che abroga il comma 13 dell'art. 1 L. 56/2014). La conferenza avrebbe dovuto

essere costituita da un numero di componenti pari a quelli previsti per il consiglio metropolitano ed eletta secondo le disposizioni previste per il consiglio metropolitano medesimo (elezioni di secondo grado, con diritto di elettorato attivo e passivo dei sindaci e consiglieri comunali). Secondo la relazione illustrativa dell'emendamento del Governo approvato al Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del D.L. 66/2014, la soppressione della conferenza statutaria è dovuta al fatto che tale conferenza era inizialmente legata all'ipotesi di consentire ai comuni di esercitare la scelta di far parte o meno della città metropolitana, ipotesi contemplata nel testo approvato dalla Camera ma poi soppressa dal Senato.

In secondo luogo, si è intervenuti sulla disciplina della **gratuità degli incarichi** di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, specificando che gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti e agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, restano a carico della città metropolitana (comma 01, lettera c), che modifica l'art. 24 L. 56/2014). Uguale disciplina è dettata per il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale, che restano in carica, a titolo gratuito, nella fase transitoria di istituzione della città metropolitana. Anche in tal caso gli oneri per i permessi retribuiti e gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi restano a carico della provincia.